



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**POLIZIA LOCALE E MESSI**

**ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 178 DEL 05/12/2023**

**OGGETTO:** ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA VIABILITA' E DELLA SOSTA IN PIAZZA MAZZINI, VIA TRENTIN, PIAZZA AURORA, VIA FOSCOLO E VIE A QUESTE LIMITROFE, IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "VILLAGGIO DI NATALE 2023-2024" - INTEGRAZIONE.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO**

**Premesso** che dall'01/12/2023 al 07/01/2024, piazza G. Mazzini, via S. Trentin, piazza Aurora e via U. Foscolo di questo Lido saranno interessate dalla manifestazione organizzata dall'Amministrazione Comunale, denominata "VILLAGGIO DI NATALE 2023-2024";

**Constatato**

- che tale manifestazione comporta per consentire l'allestimento e lo smontaggio dei manufatti necessari per la stessa e quant'altro ad essa collegata, l'occupazione di parte delle piazze e vie sunnominata;
- che detta manifestazione comporta la previsione di considerevole afflusso di persone, tra le quali numerose con impedita o ridotta capacità motoria, per cui si ritiene dover favorire la mobilità e la sosta dei veicoli al loro servizio;

**Visto**

- il modello unico della manifestazione, acquisito con protocollo n. 2023/81821 del 26/10/2023;
- le ordinanze dirigenziali del Comune di Jesolo n. 155 del 23/10/2023 adottata per la disciplina della viabilità e della sosta nell'area interessata dalle lavorazioni per l'installazione delle strutture utili all'evento, e n. 81 del 19/06/2023 adottata per la regolamentazione della disciplina della sosta negli stalli riservati alle operazioni di carico e scarico di merci nel perimetro di piazza Mazzini;
- il piano di sicurezza (Safety) predisposto per l'evento in premessa comprendente l'elaborato planimetrico;

**Richiamata** l'ordinanza dirigenziale del Comune di Jesolo n. 168 del 23/11/2023 adottata per la disciplina della viabilità e della sosta nell'area interessata dalla manifestazione;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** gli artt. 1, 5, 7, 20, 157, 158, 159 e 188 del D.lgs. 30/04/1992, n. 285 – Nuovo Codice della Strada ed i relativi riferimenti nel regolamento di esecuzione ed attuazione;

**O R D I N A**

**LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE**

1. [PIAZZA MAZZINI] Che dalle 14:00 del 01/12/2023 alle 24:00 del 07/01/2024 sulla carreggiata centrale di **piazza Mazzini** nel tratto dall'intersezione con via Aleardi fino all'intersezione con la via Nievo sia vietata la circolazione a tutti i veicoli.
2. [MERCATINO APERTO] Che nel periodo dal 01/12/2023 al 07/01/2024, dalle 10:00 alle 24:00 dei giorni festivi e prefestivi e dalle 14:00 alle 24:00 dei giorni feriali, e nel periodo dal 22/12/2023 al 07/01/2024, dalle 10:00 alle 24:00 di tutti i giorni, su **via Trentin** nel tratto compreso fra l'intersezione con la via Nievo fino a piazza Aurora, sulla carreggiata centrale di **piazza Aurora** e su **via Foscolo** da piazza Aurora fino a all'intersezione con la via L.B. Alberti sia **vietata la circolazione** di tutti i veicoli.

Eccezione riservata ai soli veicoli di emergenza, di polizia, al servizio di persone con limitata o ridotta capacità motoria di cui all'articolo 188 del D.lgs. n. 285/1992, ed ai veicoli di residenti, frontisti o domiciliati, questi ultimi solo per motivate ragioni di emergenza ed **accompagnati** lungo il tragitto da almeno uno degli operatori di safety.

3. [MERCATINO CHIUSO] Che dal 01/12/2023 al 07/01/2024, nei periodi e nelle fasce orarie escluse dalla regolamentazione riportata al precedente punto 2., sulle vie sopra elencate sia consentita la circolazione esclusivamente ai residenti, frontisti e domiciliati, ai **fornitori** di merci e servizi, nonché ai veicoli di emergenza, di polizia ed al servizio

di persone con limitata o ridotta capacità motoria di cui all'articolo 188 del Codice della Strada.

4. [VIA BAFILE VIA NIEVO E VIA MONTI] Che nel periodo dal 01/12/2023 al 07/01/2024, dalle 10:00 alle 24:00 dei giorni festivi e prefestivi e dalle 14:00 alle 24:00 dei giorni feriali, e nel periodo dal 22/12/2023 al 07/01/2024, dalle 10:00 alle 24:00 di tutti i giorni,

- a. sulla **via Nievo** nel tratto compreso fra le intersezioni con la via Vicenza e la via Zara,
- b. sulla **via Monti** nel tratto compreso fra l'intersezione con la via Gorizia e la carreggiata centrale di piazza Aurora,
- c. sulla **via Bafile** nel tratto compreso fra le intersezioni con la via Largo Augustus e la via Aleardo Aleardi,

la circolazione veicolare possa essere vietata a tutti i veicoli con le seguenti eccezioni riservate:

- I. ai veicoli di emergenza, di soccorso o di polizia;
- II. ai veicoli al servizio di persone con limitata o ridotta capacità motoria di cui all'articolo 188 del D.lgs. n. 285/1992;
- III. ai veicoli di aziende private o partecipate, incaricate di un servizio pubblico;
- IV. ai veicoli di associazioni di volontari collaboranti alla manifestazione o al servizio della manifestazione i quali dovranno esporre in maniera ben visibile, apposito pass rilasciato dall'ufficio commercio di questo Ente;
- V. ai residenti, frontisti o domiciliati nei tratti di strada trattati al presente punto,
- VI. ai taxi.

5. [SENSO UNICO VIA NIEVO E VIA MONTI] Che dalle 00:00 del 01/12/2023 alle 24:00 del 07/01/2024,

- a. sulla **via Nievo** nel tratto compreso fra le intersezioni con la via Vicenza e la via Zara,
- b. sulla **via Monti** nel tratto compreso fra le intersezioni con le vie Gorizia e piazza Aurora, e
- c. sulla **carreggiata est di piazza Aurora** compresa fra le intersezioni con le vie Monti e Treviso

la circolazione veicolare si svolge a **senso unico** di marcia con direzione **nord verso sud**.

6. [MEZZI PESANTI] Che dalle 00:00 del 01/12/2023 alle 24:00 del 07/01/2024, sul tratto di via Bafile ad ovest della intersezione con la via Largo Augustus venga vietato il **transito** agli autocarri di massa complessiva superiore a **2,5 tonnellate**, agli autobus, ai caravan ed agli autocaravan. Della limitazione dovrà essere segnalato adeguato **preavviso** distanziometrico sulla stessa via Bafile in corrispondenza della intersezione con la piazza Brescia. Eccezione espressa per i soli veicoli di servizio urbano turistico (trenini gommati).

#### **DIVIETI DI SOSTA / DIVIETI DI SOSTA E FERMATA**

7. [DIVIETI DI SOSTA] Che dalle 00:00 del 01/12/2023 alle 24:00 del 07/01/2024, sulla carreggiata centrale di **piazza Mazzini** nel tratto dall'intersezione con via Aleardi fino all'intersezione con la via Nievo, su **via Trentin** nel tratto compreso fra l'intersezione con la via Nievo fino a piazza Aurora, sulla carreggiata centrale di **piazza Aurora** e su **via Foscolo** da piazza Aurora fino a all'intersezione con la via L.B. Alberti sia **vietata la sosta** a tutti i veicoli con rimozione a spese degli inadempienti.

Nei periodi indicati al precedente punto 3., sarà consentita la sosta ai soli veicoli di **fornitori di merci** e servizi per le attività di **carico e scarico** di merci, salvo che la sosta non costituisca pericolo o intralcio alla circolazione.

8. [POSIZIONAMENTO JERSEY] Che dalle 00:00 del 01/12/2023 alle 24:00 del 07/01/2024, sui tratti di strada di seguito elencati possano essere posati sulla carreggiata manufatti in calcestruzzo tipo "**new jersey**" secondo la disposizione prevista dal piano di safety, allo scopo di produrre una sensibile diminuzione della velocità dei veicoli in transito:

- a. **via Bafile** nel tratto compreso tra l'intersezione con via Aleardi e l'accesso carrabile alla struttura ricettiva insegna "Hotel Cambridge";
- b. **via Nievo** nel tratto compreso tra il civico 25 (P.E. "Antonella") e l'intersezione con la carreggiata sud di Piazza Mazzini;
- c. **via Oriani**, **via Zanella**, **via Costanzo** e **via Carducci** nei rispettivi tronchi stradali compresi fra le intersezioni con la via Vicenza a nord e la via Zara a sud;
- d. **via Monti** nel tratto compreso tra l'angolo nord ovest del civico 28 (Hotel Colonna) e l'intersezione con piazza Aurora;
- e. **carreggiata est di piazza Aurora** dall'intersezione con via Trentin fino al civico 5;
- f. **via Foscolo** nel tratto compreso tra il civico 6 e l'intersezione con la via Alberti.

Le installazioni di cui al presente punto, dovranno essere opportunamente segnalate ed evidenziate come indicato alla Figura II 471 art. 175 dell'allegato al Titolo II del DPR 495/1992.

9. [DIVIETI DI SOSTA E DI FERMATA] Che dalle 00:00 del 01/12/2023 alle 24:00 del 07/01/2024, in corrispondenza dei tronchi stradali individuati ai precedenti punti n. **8.A**, **8.B**, **8.C**, **8.D** e **8.F**, sulla carreggiata siano permanentemente vietate la **sosta e la fermata** con rimozione dei veicoli a spese degli inadempienti.

Il preesistente stallo di sosta riservato ai veicoli al servizio di persone con impedita o ridotta capacità motoria ricompreso nel tratto stradale di cui al **punto 8.A**, osservato il posizionamento dei manufatti in adiacenza alla farmacia insegna "Farmacia Mazzini", dovrà essere realizzato a recupero, immediatamente ad est dell'accesso carrabile alla struttura ricettiva insegna "Hotel Cambridge".

10. [VIA NIEVO] Che dalle 00:00 del 01/12/2023 alle 24:00 del 07/01/2024, in corrispondenza degli stalli di sosta con

disposizione a pettine esistenti sul lato est del tronco stradale di **via Nievo** compreso fra le vie Trentin e Zara (*riservati a taxi e a veicoli al servizio di persone con impedita o ridotta capacità motoria*), la sosta sia permanentemente vietata con possibilità di rimozione a spese degli inadempienti.

#### **PISTA CICLABILE**

11. [PERCORSO CICLABILE] Che dalle 00:00 del 01/12/2023 alle 24:00 del 07/01/2024, venga sospesa la validità ed oscurata la segnaletica di regolamentazione dell'esistente percorso ciclabile:
- su **via Bafile** nel tratto dall'intersezione con **Largo Augustus** fino all'intersezione con via Aleardi,
  - sulla carreggiata centrale di **piazza Mazzini** nel tratto dall'intersezione con via Aleardi fino all'intersezione con la via Nievo,
  - sulla **via Trentin** nel tratto compreso fra l'intersezione con la via Nievo fino a piazza Aurora,
  - sulla carreggiata centrale di **piazza Aurora** e
  - sulla **via Foscolo** da piazza Aurora fino a all'intersezione con la via **L.B. Alberti**.

#### **DISCO ORARIO, CARICO/SCARICO, STALLI RISERVATI**

12. [DISCO ORARIO] Che dall'01/12/2023 al 07/01/2024, all'interno dei preesistenti stalli di sosta sulle vie di seguito elencate, la sosta venga regolamentata con **disco orario dalle 08:00 alle 20:00** per il tempo massimo di **60 minuti**:
- via Nievo** nel tratto compreso fra l'intersezione con via Vicenza e il civico 25 (P.E. "Antonella");
  - via Vicenza**;
  - via Bafile** nel tratto compreso fra l'intersezione con Largo Augustus l'accesso carrabile alla struttura ricettiva insegna "Hotel Cambridge";
  - via Zara**;
  - carreggiata sud di piazza Aurora**;
  - lato est della carreggiata est di piazza Aurora**;
  - via Treviso** nel tratto compreso fra piazza Aurora e l'intersezione con via Alberti.
13. [CARREGGIATA EST DI PIAZZA AURORA] Che dalle 00:00 del 01/12/2023 alle 24:00 del 07/01/2024, sull'area di parcheggio con disposizione a pettina esistente al **lato ovest** della **carreggiata est di piazza Aurora**, la sosta sia riservata per i primi tre stalli sul versante nord ai veicoli al servizio di persone con impedita o ridotta capacità motoria di cui all'articolo 188 del Codice della Strada.
- Sui rimanenti stalli di sosta esistenti al **lato ovest** della **carreggiata est di piazza Aurora**, la sosta sia permanentemente vietata a tutti i veicoli con rimozione a spese degli inadempienti, ad eccezione dei mezzi di soccorso, delle FF.OO. ed al servizio della manifestazione. Questi ultimi dovranno essere resi identificabili tramite l'esposizione in maniera ben visibile di un apposito contrassegno con rimando all'ufficio commercio del Comune di Jesolo.
14. [VIA ALEARDI] Sul margine ovest del tronco stradale di via Aleardi compreso fra le intersezioni con le vie Bafile e Vicenza, in adiacenza e con soluzione di continuità verso sud al preesistente stallo di sosta riservato alle operazioni di carico e scarico di merci (opposto civici 6 e 4, con regolamentazione a fasce *orarie 06:00/20:00 per le operazioni di carico e scarico e 20:00/06:00 per la sosta vietata*), vengono realizzati:
- n. **4 stalli** di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone con impedita o limitata capacità motoria ex art. 188 del D.lgs. n. 285/1992;
  - n. **2 stalli** di sosta riservati ai **taxi**.
15. [CARREGGIATA SUD DI PIAZZA MAZZINI] Che dalle 00:00 del 01/12/2023 alle 24:00 del 07/01/2024, sulla carreggiata sud di piazza Mazzini la **sosta** dei veicoli sia riservata in via esclusiva ai soli veicoli di Polizia, di soccorso e delle **FF.OO.**; ai **fornitori** di merci ed ai veicoli al servizio della manifestazione. Questi ultimi dovranno essere resi **identificabili** tramite l'esposizione in maniera ben visibile di un apposito contrassegno con rimando all'ufficio commercio del Comune di Jesolo.

#### **FERMATE SERVIZIO URBANO TURISTICO**

16. Che dal 01/12/2023 al 07/01/2024, vengano istituite le seguenti **aree di fermata** per la salita e discesa dei passeggeri del servizio urbano turistico e che in corrispondenza di queste, per uno sviluppo di **m. 15,00** venga vietata la sosta a tutti i veicoli con rimozione a spese degli inadempienti nella fascia oraria **dalle 10:00 alle 19:00**:
- Via Mameli** in corrispondenza del civico 7 (e.c. insegna "Macelleria da Michele");
  - Via Bafile** in corrispondenza di piazza Brescia;
  - Via Aleardi** in corrispondenza del civico 18 (e.c. insegna "Decathlon");
  - Rotatoria via Monti** / via Pindemonte presso la preesistente fermata del T.P.L. n. 44;
  - Via Aquileia** 123 presso la fermata del T.P.L. n. 50;
  - Via Nazario Sauro** in adiacenza a Piazzetta Jesolo civico 1 fronte biblioteca civica.

Le fermate sopra individuate, potranno essere evidenziate da idonea segnaletica verticale di indicazione turistica.

17. Che dal 01/12/2023 al 07/01/2024, considerate le caratteristiche tecniche del complesso veicolare impiegato, allo scopo di garantire la fluidità nelle manovre, venga vietata la sosta sul primo stallo di sosta esistente all'angolo nord ovest di

**piazza Matteotti** e che venga posizionato un idoneo presidio di dissuasione della sosta sull'angolo nord est della medesima piazza.

#### **ALTRE DISPOSIZIONI**

18. [PREAVVISI] Che sia installata apposita **segnaletica di preavviso** della chiusura delle strade in corrispondenza dei nodi di traffico maggiormente importanti e che siano chiaramente segnalati i percorsi alternativi e le deviazioni.
19. [CONDIZIONI METEOROLOGICHE] Che in deroga alle limitazioni indicate al punto 2. del presente provvedimento, qual ora in occasione di avverse condizioni meteorologiche se ne ravvisi la possibilità, sarà facoltà della Polizia Locale di Jesolo consentire il ripristino della circolazione veicolare a favore di residenti, frontisti e domiciliati i quali dovranno in ogni caso percorrere il percorso più breve per raggiungere le proprie destinazioni o per uscire dall'area riservata alla manifestazione.
20. [PROROGA] Qualora l'Amministrazione Comunale ritenga opportuno **prorogare** la durata temporale della manifestazione, tutte le limitazioni e le prescrizioni adottate nel presente provvedimento saranno efficaci anche dalle 00:00 del 08/01/2024 alle 24:00 del 14/01/2024.

È abrogata ogni altra disposizione di diversa disciplina della sosta nei tratti interessati e/o in contrasto con la presente ordinanza.

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E GESTIONE DEL TERRITORIO  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.